



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI LANCIANO

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Giovanni Nappi, all'udienza del 18 febbraio 2020, al termine della discussione orale, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c., dandone lettura e allegandola al processo verbale di udienza, la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 560/2018 R.G. e vertente

TRA

[redacted] S.R.L. ([redacted]), in persona del rappresentante legale Vincenzo [redacted] elettivamente domiciliata in [redacted] [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted], che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;

ATTORE

E

[redacted] BANCHE [redacted] S.P.A. – [redacted] BANCA ([redacted]), in persona del rappresentante [redacted] 18743, 6091), rappresentata e difesa dall'avv. Luca D'Andrea, in virtù di mandato in atti;

CONVENUTO



E

[redacted] in liquidazione ([redacted]), in persona dell'amministratore unico [redacted] in giudizio tramite la mandataria con rappresentanza (notaio [redacted] 291285, 26858; fusione per incorporazione di [redacted] Banca [redacted] s.p.a., per notaio [redacted], 104553, 36489) [redacted] BANCHE [redacted] S.P.A. – [redacted] BANCA ([redacted] in persona del rappresentante [redacted]), rappresentata e difesa dall'avv. Luca D'Andrea, in virtù di mandato in atti;

TERZO CHIAMATO IN CAUSA

avente a oggetto: mutuo

conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza

Fatto e diritto

1. [redacted] (d'ora in avanti, EDB) ha convenuto in giudizio [redacted] Banca s.p.a. domandando l'accertamento della nullità (parziale), per usurarietà degli interessi di mora e del "tasso effettivo di estinzione anticipata", per rinvio a "parametro Euribor" "manipolato", per indicazione di TAEG/ISC errato, del contratto di finanziamento "mutuo unico fondiario" stipulato da EDB e dalla dante causa della convenuta [redacted] e s.p.a. il 19 giugno 2006 (notaio [redacted]), e conseguentemente di "rimodulare l'intero piano di ammortamento del mutuo *de quo*".

Si è costituita [redacted] e s.p.a. (d'ora in avanti, [redacted]) eccependo il difetto di titolarità dei crediti derivanti dal contratto di finanziamento predetto, per cessione, precedente alla instaurazione del giudizio, a [redacted]



[redacted] s.r.l. (d'ora in avanti, MM4); chiedendo in ogni caso il rigetto della domanda.

[redacted], citata da EDB, si è costituita in persona della mandataria con rappresentanza [redacted], chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale ha concesso i termini *ex art.* 183, c. 6, c.p.c.; all'esito, ha fissato la presente udienza di precisazione delle conclusioni, discussione e decisione *ex art.* 281-*sexies* c.p.c.

2. La domanda è infondata.

2.1. EDB allega una usurarietà con riferimento al “tasso di mora pattuito” e al “tasso effettivo di estinzione anticipata”.

2.1.1. Quanto agli interessi di mora, EDB deduce che il tasso di mora pattuito in contratto (6,953%) “*ex se* travalica il tasso soglia usura [...] vigente al momento della stipula (6,240%)”.

La deduzione è infondata.

Il tasso soglia ministeriale utilizzato da EDB (appunto, 6,240%) è parametro del giudizio di usurarietà oggettiva dei *costi del credito* (in primo luogo, interessi corrispettivi), *non* delle sanzioni per inadempimenti, quali gli interessi di mora.

I parametri/soglie del giudizio di usurarietà oggettiva possono essere utilizzati solo in relazione ai “corrispettivi” cui sono riferiti e, appunto, il tasso soglia ministeriale *non è riferito* agli interessi di mora, come da istruzioni della Banca d'Italia, per le quali il TEGM posto a base del tasso soglia ministeriale *non comprende* gli “interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”.

In definitiva, il giudizio di usurarietà oggettiva formulato dall'attrice è errato.



Né in senso contrario possono avere seguito gli argomenti di C. ord. 27442/2018.

Infatti, per un verso, tale pronuncia si pone in contrasto con il principio di “simmetria” di costruzione di parametro e oggetto del giudizio di usurarietà oggettiva ricavabile univocamente da C. sez. un. 16303/2018.

Per altro verso, gli argomenti svolti da C. ord. 27442/2018 sostanzialmente si confutano per *reductio ad absurdum* lì dove (par. 1.8.4) configurano l'applicazione della sanzione punitiva per usura al finanziante che abbia accettato e pattuito un tasso degli interessi di mora *inferiore* al tasso, particolarmente elevato, che gli sarebbe spettato *ex lege* ai sensi dell'art. 1284, c. 4, c.c. e della normativa in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, perché in tal modo avrebbe deciso di “far da sé” e assunto “i rischi” di assoggettarsi alla diversa normativa in tema di usura; con la conseguenza che nello stesso momento e con riferimento a una medesima operazione di finanziamento l'ordinamento *consentirebbe* al finanziante di pretendere interessi di mora nella misura prevista dalla normativa sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e però *punirebbe* per delitto di usura chi abbia pattuito interessi di mora in una misura *inferiore* a quella ma superiore al tasso soglia degli interessi *corrispettivi*.

D'altronde, poiché la pattuizione di interessi di mora è sostanzialmente una predeterminazione forfettaria del danno per inadempimento, *sub specie* di ritardo, dell'obbligazione pecuniaria, e quindi una *clausola penale*, il rimedio nei confronti di interessi di mora “manifestamente eccessivi” è propriamente la riduzione a equità ai sensi dell'art. 1384 c.c. (*salve* le previsioni degli artt. 33, c. 2, f, e 36 d.lgs. n. 206/2005; ABF Collegio di coordinamento 1875/2014 e 2666/2014). Peraltro, nel caso di specie nessuna “eccessiva onerosità” del tasso contrattuale di mora è predicabile.



Secondo una tesi, anche gli interessi di mora devono essere assoggettati a un controllo di usurarietà oggettiva; e il relativo tasso soglia (ossia parametro di usurarietà) può essere ricostruito in via interpretativa, utilizzando a base il tasso medio degli interessi moratori pattuiti nelle diverse categorie di operazioni creditizie, a sua volta ricavato dalla *media delle maggiorazioni* a tal fine contrattualmente previste. Ne discende, peraltro ed evidentemente, che il tasso soglia dell'usura oggettiva degli interessi moratori è (del tutto ragionevolmente) *superiore* al tasso soglia ministeriale dei costi del credito; e d'altronde l'“indagine statistica” della Banca d'Italia del 2001 (successivamente rivista e specificata) rilevò una maggiorazione media (da applicare al TEGM) del 2,1 %. Ebbene, rispetto a *tali* tassi soglia maggiorati non sussiste alcuna usurarietà oggettiva del sopra indicato tasso contrattuale di mora.

Infine, il Tribunale osserva che l'usura delle sanzioni per gli inadempimenti, e in particolare degli interessi di mora, non comporta affatto la *gratuità del finanziamento* invocata da EDB (citazione, p. 3).

Infatti, la diversità di funzione tra interessi corrispettivi e sanzioni per gli inadempimenti (in primo luogo interessi moratori), e quindi l'autonomia delle rispettive pattuizioni, comportano che, se le sanzioni per gli inadempimenti sono usuarie, solo le relative clausole sono nulle (ai sensi dell'art. 1815, c. 2, c.c., nulla è la “clausola” nella quale sono convenuti interessi usurari) e nessuna sanzione per inadempimento, come pattuita, è dovuta; ma restano dovuti sia gli interessi corrispettivi, ove non siano a loro volta usurari, sia interessi di mora al tasso degli interessi corrispettivi (art. 1224, c. 1, c.c.) o, preferibilmente, al tasso legale (Tribunale di Milano, 28 gennaio 2014; Tribunale di Reggio Emilia, 24 febbraio 2015; ABF Collegio di coordinamento 1875/2014 e 2666/2014; C. 21470/2017, con riferimento alla usurarietà del tasso di interes-



si per il c.d. *extra fido*, che ha anch'esso funzione sanzionatoria dello sconfinamento; *anche*, parrebbe, la citata C. ord. 27442/2018).

2.1.2. Quanto alla commissione per estinzione anticipata, essa non è costo del credito (Tribunale di Trento, 15 gennaio 2016) né sanzione per inadempimenti, essendo piuttosto il corrispettivo dell'eventuale esercizio di un diritto di recesso *ad nutum* del finanziato (multa penitenziale *ex art. 1373, c. 3, c.c.*); sicché non va conteggiata ai fini del giudizio di usurarietà oggettiva né dei costi del credito (come d'altronde dispongono, da ultimo, le istruzioni della Banca d'Italia dell'agosto 2009, per le quali “le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica”, incluse invece nel TEG ai sensi del par. C4, 2), né delle sanzioni per inadempimenti.

2.2. EDB deduce “nullità, indeterminatezza e indeterminabilità del tasso variabile basato sul parametro Euribor in quanto manipolato al momento della stipula”.

La deduzione è infondata.

Il contratto di mutuo indicizzato può in astratto essere considerato attuazione o manifestazione (ai sensi di C. sez. un. 2207/2005) di una intesa illecita (anticorrenziale) avente a oggetto il tasso Euribor (che è elemento materiale *esterno al contratto*, oggetto di mera *relatio formale*) *solo* ove il finanziante abbia preso parte alla dedotta intesa illecita, il che nel caso di specie l'attrice nemmeno allega; inoltre, dopo la novella del 2012 la *declaratoria* di nullità del contratto a valle di una intesa anticorrenziale spetta in via funzionale al Tribunale delle Imprese (sezioni specializzate in materia di impresa), ed evidentemente tale nullità nel caso di specie l'attrice deduce a oggetto di una *domanda*, non di una mera eccezione.



2.3. EDB deduce “indeterminatezza delle condizioni” contrattuali perché l’ISC dichiarato in contratto è inferiore all’ISC “verificato”, con conseguenti nullità e sostituzione ai sensi dell’art. 117, cc. 6 e 7, d.lgs. 385/1993.

La deduzione è infondata.

Secondo una tesi (che il Tribunale condivide), nei contratti con *non* consumatori (come nel caso di specie) l’indicazione di un TAEG/ISC *errato* può rilevare ai sensi dell’art. 117, c. 6, d.lgs. 385/1993, per il quale “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali [...] che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Ciò d’altronde sarebbe conforme a quanto espressamente previsto dall’art. 125-*bis*, c. 6, d.lgs. 385/1993 in tema di credito ai consumatori (“sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che [...] non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”).

In tale prospettiva, l’art. 117, c. 7, d.lgs. 385/1993 disporrebbe l’integrazione legale cogente del rapporto contrattuale anche in caso di nullità delle clausole per mancato o erroneo (minore) conteggio negli indicatori di pubblicizzazione (e quindi, tra l’altro, in sede di TAEG/ISC); in particolare, quanto alle *clausole in tema di interessi*, il rapporto deve essere integrato con l’applicazione del tasso nominale minimo e massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione; quanto alle *clausole relative agli altri prezzi e condizioni*, il rapporto deve essere integrato con l’applicazione dei prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della con-



clusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso e “in mancanza di pubblicità nulla è dovuto” per la clausola contrattuale non conteggiata/erroneamente conteggiata nel TAEG/ISC, ossia si ha una nullità parziale necessaria del contratto, senza integrazione cogente sostitutiva del rapporto (cfr. anche Tribunale di Benevento, sentenza 31 ottobre 2015).

La normativa sopra richiamata, intesa nei sensi di tutela appena esposti, presuppone però che il cliente non consumatore indichi *quali clausole* contrattuali che prevedono condizioni a suo carico e che avrebbero dovuto essere conteggiate nel TAEG/ISC non sono state conteggiate o sono state conteggiate in termini più favorevoli di quelli effettivamente pattuiti. Infatti, come detto, il mancato o erroneo conteggio di condizioni del credito *diverse* dal tasso degli interessi *non* comporta l'applicazione del tasso di interesse *sostitutivo*; piuttosto, comporta l'esclusione dal credito del finanziante degli specifici prezzi e condizioni non conteggiati o erroneamente conteggiati, e sempre che al momento della stipulazione del contratto o in cui l'operazione è stata effettuata o il servizio è stato reso non ne sussistesse una corrispondente pubblicizzazione (ossia vi fosse “mancanza di pubblicità”).

Ciò EDB non fa, nemmeno in sede di richiamata e prodotta “perizia economica”; la quale altresì nel richiamare il dovere di inclusione anche di “imposte e tasse” (come da Disposizioni di trasparenza) espressamente precisa che tale inclusione è stata prevista solo a decorrere dal 2009 (p. 7), ossia *successivamente* alla stipulazione del contratto oggetto del presente giudizio.

È evidente che, in particolare in caso di contestazione specifica dell'intermediario, individuare *univocamente* quale costo del credito pattuito sia stato dall'intermediario *non* conteggiato o *erroneamente* (minormente) conteggiato in sede di TAEG/ISC può rivelarsi difficile; ma ciò può spiegare perché,



[REDACTED]

per i contratti con i consumatori cui si applica l'art. 125-*bis* d.lgs. 385/1993, il legislatore abbia sostanzialmente previsto che qualsiasi (anche se in via interpretativa da specificarsi come *consistente*) difformità tra TAEG indicato e TAEG "esatto" comporta *comunque* la riduzione dell'intero costo del credito (interessi e altre condizioni) nella misura del tasso di interesse sostitutivo, ai sensi dell'art. 125-*bis*, c. 7, d.lgs. 385/1993 (ABF Collegio di coordinamento 12832/2018).

Infine, e comunque, il Tribunale osserva che non comporta la qualificazione di nullità parziale *ex artt.* 117, c. 6 e 125-*bis*, c. 6, d.lgs. 385/1993, la *concreta applicazione* di condizioni non conformi a quelle *pattuite*, perché in tal caso non si realizza una pubblicizzazione inidonea delle condizioni contrattuali ma piuttosto un *inadempimento*, ossia una *esecuzione* del contratto difforme da quanto pattuito; e che nel caso di finanziamento con tasso di interesse variabile (come nella specie) il TAEG/ISC ha evidentemente una valenza meramente indicativa (Istruzioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza del giugno 2009, Sez. VII, par. 4.2.4, "se un contratto di credito contiene clausole che permettono di modificare il tasso debitore o le altre spese computate nel TAEG, ma in modo non quantificabile al momento del calcolo del TAEG stesso, si ipotizza che il tasso debitore e le altre spese rimarranno invariati rispetto al livello iniziale e si applicheranno fino alla scadenza del contratto di credito").

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri recati dal d.m. 37/2018.

Al contrario di quanto sostiene EDB (note – conclusive - autorizzate, p. 14), MM4 non è stata fusa per incorporazione in [REDACTED]; fusa per incorporazione in [REDACTED] è stata la mandataria con rappresentanza di MM4, ossia [REDACTED] delle [REDACTED] s.p.a., poi [REDACTED] s.p.a.; resta pertanto la duplicità di soggetti - convenuta e terza chiamata in causa - citati in giudizio da EBD.



[REDACTED]

P.Q.M.

Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni relativa diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:

a) rigetta la domanda;

b) condanna [REDACTED] s.r.l., in persona del rappresentante legale *pro tempore*, al rimborso, in favore di [REDACTED] s.p.a., in proprio e quale mandataria con rappresentanza di [REDACTED] s.r.l., delle spese di lite, che liquida complessivamente in euro [REDACTED] per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% e accessori di legge.

Lanciano, 18 febbraio 2020.

Il giudice

Giovanni Nappi

